



Roma, 1 dicembre 2015

Dott. **Giovanni Melillo**
Capo di Gabinetto

Dott. **Mario Barbuto**
Capo Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria

Oggetto: Processo civile telematico

A due anni circa dall'introduzione del processo civile telematico nel nostro ordinamento, permangono diverse criticità, talune di ordine pratico, perlopiù legate allo sviluppo del software gestionale SiCID, talaltre di ordine normativo in particolare laddove si consente ancora troppo spesso l'utilizzo del supporto "cartaceo". In ogni caso, dopo due anni, il parco hardware ancora risulta essere obsoleto e inadeguato, la formazione del personale non c'è stata ed i lavoratori, come altre volte, si sono formati sul campo tra mille difficoltà. Vi sono poi da menzionare le ben note difficoltà derivanti dall'impatto delle procedure telematiche sulle declaratorie dei profili professionali, pensate e definite con riferimento a procedure di "lavorazione" dei fascicoli processuali ora del tutto superate.

Le criticità sopra esposte, purtroppo non sono state risolte, neanche in parte, dalla recente circolare della direzione generale della giustizia civile che pure ha il merito di proporsi come vademecum teorico/pratico dell'utilizzo del pct.

In particolare nella predetta circolare si riscontra un forte sbilanciamento verso la "tutela" dell'attività del magistrato rispetto a quella della cancelleria laddove, richiamando specifiche norme, si consente ancora oggi l'utilizzo ad opera degli stessi magistrati del "cartaceo". Ciò è evidenziato in più punti: Punti 2 terzo capoverso (*"Così come rimane, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti, ad eccezione di quelli assunti nell'ambito del procedimento monitorio, salvo l'onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dirà infra"*); Punto 4 quarto capoverso (*"Corre infine l'obbligo di aggiungere che, in considerazione dell'eccezionalità del momento ed anche a prescindere dall'esistenza o meno delle prassi sopra indicate, dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di 'file' di grandi dimensioni. Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione"*).

Spesso le deficienze del software gestionale SiCID e/o della consolle del magistrato vengono fatte ricadere sulla cancelleria: Punto 4 sesto capoverso (*"Poiché tuttavia, allo stato, la visione degli atti di causa è consentita soltanto al giudice designato alla trattazione del singolo procedimento, e non al Presidente, in attesa dell'introduzione nel sistema informatico di tale possibilità, nonché fatta salva l'esistenza, all'interno del singolo ufficio giudiziario, di disposizioni organizzative diverse, la cancelleria dovrà sempre provvedere alla stampa dell'atto introduttivo depositato con modalità telematiche, rendendola disponibile al Presidente ai fini dell'assegnazione"*); Punto 7.1 primo capoverso: (*"Come noto, nell'ipotesi di iscrizione di una causa in un registro diverso da quello di pertinenza all'interno dello stesso ufficio (ad esempio nel caso in cui una causa di lavoro venga erroneamente iscritta al ruolo civile), il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro. Di conseguenza, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalità operative finalizzate a superare detta criticità e consentire l'effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato dal Presidente come tabellarmente competente"*).



Alla luce della predetta circolare gli oneri della cancelleria sono davvero tanti e sulla stessa gravano grosse responsabilità: Punto 5 secondo capoverso (“*Si ritiene, pertanto, consigliabile che l'accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all'invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia*”); Punto 5 quarto capoverso (“*A tale scopo gli uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attività di 'back office' rispetto a quelle di 'front office', in modo da consentire una tempestiva accettazione del deposito di atti e documenti telematici*”); Punto 18.1 primo capoverso (“*Si ha notizia che, presso numerosi uffici giudiziari, sia invalsa la prassi di non inserire nei registri informatici di cancelleria, si tratti del sistema SICID o del SIECIC, i nominativi di tutti i difensori costituiti, ma di inserire, a seconda dei casi, solo alcuni di essi o anche del solo domiciliatario, quando presente. Si tratta di una prassi che, a fronte del risparmio di pochi secondi al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, può determinare, successivamente, seri inconvenienti. L'inserimento di un solo difensore, ad esempio, preclude agli altri l'accesso al fascicolo informatico. Inoltre, posto che tutti i difensori della parte hanno diritto alla comunicazione e non soltanto taluni di essi, la prassi appena indicata può ostacolare la speditezza del processo quando si verificano inconvenienti tecnici che interessino l'unico difensore inserito come tale nei registri. Si raccomanda, pertanto, che il personale di cancelleria preli particolare attenzione a tale aspetto operativo, assicurandosi che i nominativi difensori e gli eventuali domiciliatari delle parti vengano sempre inseriti in maniera corretta e senza tralasciarne alcuno*”).

E' poi del tutto ingiustificato l'esonero dal telematico per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio: Punto 9 primo capoverso (“*Viceversa, allo stato attuale della normativa, non sono tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, ultimo periodo, d.l. n. 179/2012, aggiunto dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 90/2014, "per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente". Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l'obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali*”).

Con riferimento ai verbali di udienza, stante la chiara disposizione normativa richiamata anche nella circolare in argomento che consente la redazione degli stessi in forma elettronica/telematica, non si comprende perché ancora oggi gran parte degli stessi vengono redatti in forma cartacea: Punto 12 primo capoverso: (“*L'art. 45, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014 ha modificato l'art. 126 c.p.c., eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d'udienza da parte dei soggetti intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello stesso comma, poi, ha soppresso all'art. 207, secondo comma, c.p.c., le parole "che le sottoscrive". In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e, in particolare, ai testimoni e alle parti presenti in udienza, che abbiano reso l'interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come noto, la consolle del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice*”).

Letteralmente ridicole sono poi le lacune legislative in tema di contributo unificato laddove nonostante l'avvento del telematico si consente ancora l'utilizzo della marca da bollo con ulteriori oneri per la cancelleria: Punto 14 primo capoverso (“*A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli uffici giudiziari devono provvedere all'annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del contributo unificato. Sul punto deve ritenersi condivisibile, e anzi doverosa, la prassi, già adottata da taluni uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento. Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell'art. 12 T.U. n.*



642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato. Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge, pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23").

E' indispensabile altresì che anche ai GOT sia dato accesso al sistema, con particolare riferimento alla Consolle del magistrato e al SiCID. Infatti costoro, se esclusi dal telematico, saranno costretti ad operare su supporto cartaceo e quindi continueranno a gravare in tutto e per tutto sulle cancellerie.

Le scriventi organizzazioni ritengono inoltre necessario superare la stampa durante la fase di assegnazione della causa iscritta in via telematica. Infatti molto più utile sarebbe l'assegnazione *randomica* operata dal sistema sulla base della materia di competenza di ciascuna sezione.

Lo sviluppo del processo civile telematico dovrebbe assumere rilevanza strategica per l'intero paese. La lentezza del *dicere ius* in materia civile ha scoraggiato tanti a fare investimenti in Italia ed ha tarpato le ali allo sviluppo economico. Il rischio è che agendo in questo modo si sovraccarichino le cancellerie che, come in passato, rimangono incredibilmente abbandonate a se stesse, rischiando così di compromettere il raggiungimento di quegli obiettivi per i quali il PCT è stato introdotto ovvero la **celerità del processo ed eliminazione dell'arretrato**.

Tanto premesso le scriventi sigle sindacali chiedono che codesta amministrazione ponga in essere quanto necessario per ovviare alle criticità sopra evidenziate significando come sia quantomeno opportuno, proprio in questa fase, il confronto diretto tra i responsabili della giustizia civile e le rappresentanze di coloro che quotidianamente operano con le procedure del PCT nelle cancellerie.

Distinti saluti

FP CGIL
Nicoletta Grieco

CISL FP
Eugenio Marra

UIL PA
Domenico Amoroso